

TI_GERICHTE 14.2021.158 vom 19. April 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-04-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.158_d20220419

FR: TI_GERICHTE 14.2021.158 du 19 avril 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2021.158 del 19 aprile 2022

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Lodo arbitrale estero. Esecutività. Foro. Convalida sequestro. Legittimazione attiva. Conversione in franchi svizzeri

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il lodo arbitrale estero del 24 aprile 2019 prodotto dall'istante, già riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera dalla II CCA con sentenza del 7 gennaio 2021, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Se – egli ha osservato – è vero che con decreto del 15 marzo 2021 il Tribunale federale ha conferito effetto sospensivo al ricorso di RE 1 contro la sentenza di exequatur, è altrettanto vero che il 17 giugno 2021 esso l'ha però respinto, fermo restando che la sentenza del Tribunale federale, prodotta dall'istante il 22 giugno 2021, è ammissibile siccome è stata emessa solo dopo la conclusione dello scambio degli allegati (il 28 aprile 2021) e al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto (il 12 febbraio 2021) l'effetto sospensivo non era ancora stato concesso. Il primo giudice ha d'altronde respinto l'argomento del convenuto relativo alla mancanza d'identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato nel lodo arbitrale ritenendo che, sebbene l'indicazione titolo di credito nel precetto esecutivo sia generica e “poco felice”, l'escusso non poteva non comprendere per quale pretese l'escutente stava agendo, né ha mai sostenuto il contrario. Il Pretore ha poi rilevato che le contestazioni del convenuto contro il contenuto del lodo arbitrale sono questioni di merito già risolte in sede di exequatur dinanzi alla II CCA e sono quindi irricevibili, siccome il giudice del rigetto è vincolato dalla decisione del giudice dell'exequatur (art. 81 cpv. 3 LEF). Ha quindi accordato il rigetto per la somma di fr. 6'909'133.18 posta in esecuzione, oltre agli interessi di mora del 5%, dal 1° maggio 2018 su fr. 6'819'423.09 e dal 24 aprile 2019, ossia dalla data del lodo arbitrale, su fr. 89'710.09 (anziché per fr. 6'909'133.18 oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018). Il Pretore ha infine dichiarato irricevibile la domanda dell'istante volta a fare ordine all'ufficiale d'esecuzione di mantenere il sequestro e di avvisare i creditori di pagare in mano all'UE, posto che la decadenza del sequestro non tempestivamente convalidato avviene per legge e che competente per accertarla è semmai l'ufficio d'esecuzione che l'ha eseguito, e su ricorso l'autorità di vigilanza.

E. 4

ottobre 2021) la decisione d'exequatur era definitiva già dal 17 giugno 2021 (data della reiezione del ricorso 4A_95/2021 di RE 1 al Tribunale federale) e il sequestro era già stato convalidato (giusta l'art. 279 cpv. 4 LEF) dall'esecuzione in merito alla quale è stata rigettata l'esecuzione. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata non dà adito a critiche.

E. 4.1

A ben vedere, il primo giudice si è pronunciato sulla questione della – pretesa – decadenza del sequestro unicamente in relazione alla domanda dell'istante volta a fare ordine all'ufficiale di mantenere il sequestro n. _____ e d'istruire i creditori di pagare in mano all'ufficio d'esecuzione, che ha dichiarato irricevibile, rilevando che la competenza al riguardo spetta all'ufficio d'esecuzione che ha eseguito il sequestro e su ricorso all'autorità di vigilanza (consid. 10 della decisione impugnata). La motivazione vale però anche per la censura ora in esame e al riguardo il reclamante non si esprime, sicché su questo punto la ricevibilità del reclamo è dubbia (cfr. sopra consid. 1.2).

E. 4.2

Sia come sia, la decadenza del sequestro renderebbe senza oggetto l'istanza di rigetto dell'opposizione solo se, insieme al sequestro, fosse decaduto l'unico foro d'esecuzione in Svizzera (art. 46 e segg. LEF) e ciò fosse sufficientemente manifesto per essere appurato dal giudice del rigetto (cfr. DTF 125 III 46 consid. 3/a; sentenza della CEF 14.2014.227 del 12 febbraio 2014 consid. 5.1) al posto delle autorità esecutive normalmente competenti (DTF 143 III 584 consid. 3.2.1; sentenza della CEF 14.2017.206 del 27 luglio 2018 consid. 1.3; sopra consid. 2 i.f.). Ciò non pare essere il caso in concreto, siccome RE 1 risiede a _____. L'esecuzione può infatti sussistere indipendentemente dal sequestro, al foro ordinario (sentenze della CEF 15.2014.21 del 27 marzo 2014, consid. 2 con rinvii, massimata in RtiD 2014 II 905 n. 62c, e 15.2009.5 del 5 febbraio 2009, consid. 5) e l'opposizione alla stessa essere rigettata a prescindere dalla sorte del sequestro.

E. 4.3

Ad ogni modo, il sequestro pare essere stato convalidato (anche) dalla procedura arbitrale sfociata nel lodo belga del 24 aprile 2019 , che era pendente al momento in cui è stato eseguito il sequestro (il 24 settembre 2019), in conformità all'art. 279 cpv. 1 LEF. In effetti, il termine entro il quale il creditore che ha promosso causa all'estero senza preventiva esecuzione deve promuovere l'esecuzione dopo la notifica della decisione giusta l'art. 279 cpv. 4 LEF è sospeso finché l' exequatur della decisione estera in Svizzera non è definitiva (art. 279 cpv. 5 LEF; sentenza della CEF 14.2013.104 del 19 novembre 2013 consid. 5.3), ciò che tuttavia non gli impedisce di avviare l'esecuzione a convalida del sequestro prima che la decisione di exequatur sia definitiva (citata CEF 14.2013.104 consid. 5.3 e 6.3). Nella fattispecie, al momento dell'emanazione della decisione impugnata (il

E. 4.4

Il reclamante non si confronta neppure con l'argomentazione del Pretore secondo cui egli non poteva non comprendere per quale pretese l'escutente stava agendo, né ha mai sostenuto il contrario. È pertanto pure irricevibile la censura di mancata identità tra il credito posto in esecuzione (“convalida del sequestro n. _____ del 10 ottobre 2019”) e quello risultante dal lodo belga invocato quale titolo di rigetto. Ambedue i documenti si riferiscono del resto manifestamente alla stessa pretesa, come risulta dal decreto di sequestro n. _____, che menziona quale titolo di credito proprio il lodo belga (doc. F).

E. 5

Nel merito, il reclamante (ad E e I infine) rimprovera anzitutto al primo giudice di non essersi pronunciato sulla censura secondo cui, a causa del sequestro penale che verte sul

credito posto in esecuzione, l'istante non era legittimato a presentare l'istanza di rigetto.

E. 5.1

In prima sede, in realtà, il reclamante non ha contestato la legittimazione attiva dell'istante, ma ha semplicemente sostenuto nelle osservazioni all'istanza che il sequestro penale impediva la convalida del sequestro civile giusta l'art. 44 LEF (pag. 13) e che a causa del sequestro penale difetta la condizione dell'identità tra il credito invocato nell'esecuzione e quello (sequestrato penalmente) risultante dal lodo arbitrale belga (pag. 29). Anche nella duplice spontanea (pag. 8), egli si è limitato a ribadire i motivi del sequestro penale senz'accennare a un problema di legittimazione. Ora, la legittimazione attiva è da considerare alla stregua di un'allegazione di fatto implicita, che se non è contestata dinanzi al giudice di prime cure è da reputare appurata, sicché non è più possibile metterla in discussione in sede di reclamo (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario ; sentenza del Tribunale federale 4A_357/2016 dell'8 novembre 2016, consid. 2.2 con rinvii, sentenza della CEF 14.2020.9 del 24 giugno 2020, consid. 5.3 e 5.3.1). D'altronde, il reclamante non spiega il motivo per cui il sequestro penale priverebbe l'CO 1 della legittimazione di fare valere le pretese riconosciute nel lodo arbitrale . Tardiva e insufficientemente motivata, la censura si avvera (doppiamente) inammissibile (v. sopra consid. 1.3).

E. 5.2

Per abbondanza, l'argomento sarebbe comunque infondato, poiché la sola sussistenza di un sequestro penale non ostacola un sequestro civile (sentenza del Tribunale federale 6B_737/2020 del 1° aprile 2021 consid. 3.2 che rinvia alla DTF 93 III 93 consid. 3) e quindi nemmeno la sua convalida.

E. 6

Il reclamante mette poi in discussione, sotto diversi aspetti, la qualità di titolo di rigetto definitivo del lodo arbitrale belga.

E. 6.1

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato. La nozione di decisione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80 LEF). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed., 2021, n. 59 seg. ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione presuppone una dichiarazione di esecutività (cosiddetto "exequatur" ; sentenza della CEF 14.2014.242 dell'8 giugno 2015, consid. 5 con rinvii).

E. 6.2

Il reclamante (ad G e I) contesta che l'CO 1 fosse in possesso di un valido titolo di rigetto definitivo al momento della presentazione dell'istanza. Ribadisce che l'esecutività del lodo arbitrale è stata sospesa dal Tribunale d'appello belga con decisione del 6 marzo 2020, aspetto sul quale il primo giudice non si è pro-nunciato. A parer suo, la decisione di exequatur è divenuta esecutiva solo a procedura di rigetto avviata, precludendo quindi

all'istante la facoltà di avvalersene. Ciò nonostante il primo giudice ha deciso di assumere agli atti la sentenza del Tribunale federale del 17 giugno 2021, seppur prodotta tardivamente dall'istante il 22 giugno 2021, ossia dopo la chiusura dello scambio degli scritti, ciò ch'egli ricorda di aver già contestato in prima sede nelle osservazioni del 4 agosto 2021.

E. 6.2.1

Così argomentando, il reclamante si confronta però solo in parte con la motivazione della decisione impugnata, il Pretore avendo ritenuto che la produzione della sentenza del Tribunale federale del 17 giugno 2021 andava ammessa poiché al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto il Tribunale federale non aveva ancora concesso l'effetto sospensivo, di modo che, nelle more di questa procedura, il nuovo documento che attesta la fine dell'effetto sospensivo è sorto solo dopo la conclusione dello scambio degli allegati. Insufficientemente motivata, la censura è inammissibile.

E. 6.2.2

Ad ogni modo, il titolo di rigetto dell'opposizione non è la decisione di exequatur, bensì il lodo arbitrale belga. È quindi determinante l'esecutività della decisione estera dichiarata esecutiva in Svizzera e non già la decisione di exequatur. La questione dell'esecutività del titolo di rigetto dev'essere esaminata al momento in cui il giudice del rigetto statuisce e non già al momento dell'inoltro dell'istanza o al momento della chiusura dello scambio degli scritti (sentenza della CEF 14.2021.22 del 9 giugno 2021 consid. 6).

E. 6.2.3

Nel caso in esame, come rilevato dal primo giudice, l'esecutività del lodo belga è già stata discussa e ammessa dalla II CCA (sentenza 12.2020.85 del 7 gennaio 2021 consid. 15), la quale, rispondendo alla censura riproposta dal reclamante in questa sede, ha spiegato che la sospensione dell'esecutività del lodo arbitrale decisa dal Tribunale d'appello belga con decisione del 6 marzo 2020 non era d'ostacolo all'exequatur. La sentenza vincola il giudice del rigetto (art. 81 cpv. 3 LEF), che al momento dell'emanazione della decisione impugnata, il 4 ottobre 2021, non poteva far altro che considerare il lodo belga esecutivo, dal momento che il Tribunale federale, il 17 giugno 2021, aveva respinto il ricorso contro la decisione della II CCA.

E. 6.2.4

Del resto, la produzione di documenti nuovi è possibile alle condizioni dell'art. 229 cpv. 1 CPC, cioè nel caso in cui, da un canto, il fatto o il mezzo di prova nuovo venga immediatamente addotto e, dall'altro, sia sorto dopo l'ultimo scambio di allegati oppure, qualora sia sorto prima, non sia stato possibile addurlo nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (sentenza della CEF 14.2021.103 dell'8 marzo 2022, consid. 4.2.2). Nel caso di specie l'istante ha prodotto prontamente la sentenza del Tribunale federale del 17 giugno 2021 già il 22 giugno (act. VIII) e si tratta di un documento emesso dopo lo scambio degli allegati (terminato il 28 aprile 2021): le condizioni dell'art. 229 cpv. 1 CPC sono quindi adempiute sicché il documento è ammissibile. Per tacere del fatto che, da parte sua invece, RE 1 ha atteso più di un mese, ossia fino al 4 agosto 2021 (act. X), per sollevare contestazioni circa l'ammissibilità della decisione in questione.

E. 6.2.5

Non corrisponde neppure al vero che il primo giudice non si è pronunciato sull'allegata sospensione del lodo belga. Il Pretore ha spiegato in maniera generale che come giudice del rigetto è vincolato a quanto già deciso il giudice dell'exequatur giusta l'art. 81 cpv. 3 LEF. Incombeva semmai al reclamante, prima dell'emanazione della decisione di rigetto, dimostrare in virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF che l'esecutività della decisione estera conferita con la sentenza di exequatur era stata nel frattempo revocata nello stato d'origine, ciò che non ha fatto (sentenza della CEF 14.2020.125 del 23 marzo 2021, consid. 4.2.1).

E. 6.2.6

Che la decisione di exequatur non fosse definitiva al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto non precludeva all'istante di avvalersi del lodo belga come titolo. In effetti, le esecuzioni a convalida del sequestro avviate prima della fine della procedura di exequatur sono in sé ammissibili, l'art. 279 cpv. 5 LEF non impedendo al creditore di escutere il debitore a convalida del sequestro durante la sospensione dei termini stabiliti da questa norma (sopra consid. 4.3). È vero però che il giudice non può rigettare l'opposizione in via definitiva prima del passaggio in giudicato della decisione di exequatur cui si applica la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (citata 14.2013.104, consid. 5.3) , ma nel caso di specie essa è passata in giudicato con la notifica della sentenza del Tribunale federale del 17 giugno 2021. In definitiva, tutte le censure a questo riguardo cadono quindi nel vuoto.

E. 6.3

Il reclamante contesta d'altronde il tasso di cambio applicato dall'istante (ad A – D), facendo valere che la data determinante per la conversione in franchi svizzeri è quella della domanda d'esecuzione del 20 gennaio 2021 giusta l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF e non quella dell'istanza di sequestro (11 giugno 2019), sicché secondo il notorio sito www.fxtop.com il credito complessivo ammonta in realtà a fr. 6'207'497.38 (e non a fr. 6'909'133.18) e gli interessi di mora devono essere adeguati di conseguenza. A mente del reclamante, il Pretore avrebbe dovuto correggere d'ufficio l'errata allegazione della controparte contraria a un dato notorio, ossia il tasso di cambio. Non avendolo fatto, egli ha ignorato la mancanza d'identità manifesta tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato nel titolo di rigetto, identità che dev'essere rilevata d'ufficio in ogni stadio di causa. Egli ricorda del resto di aver contestato con le osservazioni all'istanza “che vi possa essere identità fra il credito invocato nell'esecuzione e quello (sequestrato penalmente) di cui al lodo arbitrale belga” così come che gli “interessi ed importi in ogni caso [sono] contestati e [...] non possono essere riconosciuti”. Viste le sue censure, ma anche indipendentemente dalle stesse, il reclamante conclude che il primo giudice avrebbe dovuto intervenire d'ufficio.

E. 6.3.1

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) .

E. 6.3.2

Ciò posto, il reclamante disconosce però che l'identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella risultante dal titolo di rigetto non riguarda l'importo in sé: deve solo trattarsi della medesima pretesa (sentenza della CEF 14.2021.119 del 26 gennaio 2022, consid. 5.2 con rinvii). Il Pretore doveva quindi solo convincersi che la pretesa posta in esecuzione era la medesima di quella contenuta nel titolo di rigetto, ciò che l'escusso ha sì contestato, ma senza motivazione (sopra consid. 5.1), il sequestro penale, stante la sua natura provvisoria, non avendo alcun effetto sulla titolarità del credito sequestrato. D'altronde, il cambio in valuta legale svizzera di un credito stipulato in valuta estera è un'esigenza della pratica, con cui il legislatore non ha inteso modificare il rapporto di diritto che lega le parti: dovuta rimane sempre la valuta estera stipulata contrattualmente (sentenza della CEF 14.2012.6 del 24 febbraio 2012, consid. 7). In definitiva, la questione della conversione in franchi svizzeri del credito espresso in valuta estera non riguarda l'esigenza d'identità contestata dal reclamante e non deve pertanto essere esaminata d'ufficio.

E. 6.3.3

Vero è che il tasso di conversione in moneta estera è ormai ritenuto un fatto notorio, in quanto è facilmente determinabile in internet, nelle pubblicazioni ufficiali e nella stampa scritta (DTF 135 III 88, consid. 4.1 pag. 90), perlomeno per le divise frequentemente negoziate (sentenza del Tribunale federale 5A_1048/2019 del 30 giugno 2021, RSPC 2021, 573 n. 2550, consid. 3.6.6), per le quali ci si può affidare in particolare al sito internet www.fxtop.com, dove sono reperibili i tassi ufficiali della Banca centrale europea (sentenza della CEF 14.2016.273 del 6 febbraio 2017, consid. 4.2, v. anche sentenze della CEF 14.2009.48 del 10 luglio 2009, consid. 4a e 14.2009.2 del 29 maggio 2009, consid. 8). Nel caso in esame, l'oggetto della controversia non è però il tasso di conversione (la cui notorietà per la grivnia ucraina [UAH] sarebbe del resto discutibile) bensì il momento determinante per la sua applicazione. Nell'istanza di rigetto l'ICO 1 ha quantificato la sua pretesa applicando il tasso di cambio stabilito nel decreto di sequestro del 24 settembre 2019, ovvero quello del giorno dell'istanza di sequestro, l'11 giugno 2019, mentre il reclamante sostiene che la conversione andava fatta alla data della domanda d'esecuzione (20 gennaio 2021).

E. 6.3.3.1

Ora, come in caso di domanda d'esecuzione (art. 67 al. 1 ch. 3 LEF) o di continuazione dell'esecuzione (art. 88 al. 1 LEF), anche nell'istanza di sequestro il creditore deve indicare il credito in valuta legale svizzera. Qualora il sequestro sia richiesto senza preventiva esecuzione, il tasso di cambio determinante è quello del giorno dell'istanza di sequestro. Al momento della convalida, nella domanda d'esecuzione l'escutente dovrà poi menzionare la stessa pretesa, in capitale e interessi, di quella menzionata nell'istanza di sequestro (sentenza 5A_197/2012 del 26 settembre 2012 consid. 2.1 con numerosi riferimenti dottrinali). Riservato quanto previsto all'art. 88 cpv. 4 LEF, la conversione determina infatti l'importo del credito per tutta la durata della procedura d'esecuzione forzata (DTF 51 III 180 consid. 4).

E. 6.3.3.2

Ne segue che il giudizio impugnato non presta il fianco alla critica, nella misura in cui il Pretore ha rigettato l'opposizione fondandosi sul tasso di cambio applicato dall'istante, corrispondente a quello dell'inoltro dell'istanza di sequestro presentata senza preventiva esecuzione. Per tacere del fatto che le censure espresse dal reclamante con le osservazioni

all'istanza di rigetto circa gli "interessi e importi" rivendicati della controparte, sono del tutto generiche e inconcludenti, sicché nemmeno si poteva dedurre una contestazione della conversione del credito posto in esecuzione in franchi svizzeri. 7. RE 1 ribadisce poi che il lodo doveva essere estromesso dagli atti poiché è stato ottenuto in modo illecito sulla base di un procedimento viziato e di un falso contratto di servizi legali, munito di un falso patto d'arbitrato e contiene pure informazioni confidenziali tutelate dal segreto professionale (motivi F). Egli ripropone altresì la tesi relativa all'incompatibilità del lodo con l'ordine pubblico svizzero (motivi L), siccome risulta da una procedura arbitrale, non trasparente e condotta in "grave violazione di basilari garanzie processuali" del diritto belga e svizzero e ha come oggetto una condanna al pagamento di un credito fondato su un pactum de palmario falso pronunciata da un'autorità arbitrale non indipendente e imparziale. Infine (motivi M) rileva che il primo giudice nemmeno si è pronunciato sulla fidejussione del lodo arbitrale da lui contestata per il motivo che è stato prodotto solo in copia, è privo di attestazione certificante la sua attendibilità, è redatto in lingua russa e dalla traduzione in francese, prodotta anch'essa solo in copia, non risulta da chi emana ed è sprovvista della firma del traduttore che ne certificherebbe l'attendibilità. 7.1 Sennonché il reclamante si limita a ribadire tali argomenti senza considerare che il Pretore ha ricordato, a ragione, che il giudice del rigetto è vincolato dalla decisione di exequatur – nel senso sott'inteso che non è abilitato a riesaminare le eccezioni già respinte o proponibili nella procedura di exequatur – e che tutte le censure sollevate contro il lodo belga sono perciò inammissibili (consid. 8.1 e 8.3 della decisione impugnata ; art. 81 cpv. 3 LEF; sentenze della CEF 14.2021.69 del 22 giugno 2021 consid. 5 e già citata 14.2014.103 consid. 5). Insufficientemente motivata, la censura è inammissibile. 7.2 La II CCA ha già ampiamente risposto alle censure in questione (esposte al consid. 7 della sentenza del 7 gennaio 2021) ai consid. 13 e 14 (violazione segreto professionale, falsità dei documenti, fidejussione del lodo) e ai consid. 16 e 17 (ordine pubblico svizzero), censure sulle quali pure il Tribunale federale nella sentenza su ricorso del 17 giugno 2021 (inc. 4A_95/2021) si è pronunciato (consid. 8). L'esito del reclamo è quindi segnato.

E. 8

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'909'133.18, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà all'CO 1 fr. 10'000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.